ATTO COSTITUTIVO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
RAFIKI ODV

L'anno 2021, il mese di settembre, il giorno venticinque in Comune di Padova, Provincia di Padova, presso la Facoltà Teologica del Triveneto, in via del Seminario, n°7 sono presenti i seguenti signori e signore:

BALDO Mario Giacomo, nato a Vicenza il 12/11/1968, residente a Selvazzano Dentro, Cap. 35030, in via G. Verdi n°3, codice fiscale: BLDMGC68S12L840T.

CONTIN Caterina, nata a Padova il 25/03/1968, residente a Padova, Cap. 35136, in via Ramin 41, codice fiscale CNTCRN 68C65G224U.

DA POS Debora, nata a Verona, il 16/02/1976 residente a Padova, Cap. 35124, in via Cremonino 52, codice fiscale DPSDBR76B56L781D.

DI MARINO Stefania Rita nata a Napoli il 03/08/1975, residente a Padova, Cap. 35126, in via Pietro Balan18, codice fiscale DMRSFN75M43F8390.

GAHIMA Bariyanga Faustin nato a Muhanga Nord/Kivu - RDC, il 18 agosto 1960, residente a Selvazzano Dentro, Cap. 35030 in via Verdi n° 3,
codice fiscale GHFTN 60M18ZH312H.

PILLONI Lara nata a Padova il 23 marzo 1984, residente a Padova, Cap. 35135 in via Ipazia 11A, codice fiscale PLLLRA84C63G224W.

MUZIRANENGE Kanzeguhera Margherite nata a Kibarizo RDC, il 05/03/1970, residente a Mestrino, Cap. 35035, in via 4 novembre 50 C, codice fiscale KNZMRN70C45Z312S.

RUCLI Esmeralda nata in URSS provincia EE, il 25 novembre 1986, residente a Noventa Padovana, Cap. 35027 in via Montello 5, codice fiscale RCLSRL86S65Z135S.

REDI Chiara nata a Padova il 25 giugno 1971, residente a Padova, Cap 35142 in via Valdobbiadene 6, codice fiscale RDECHR71H65G224C.

SIVIERO Anna nata a Padova il 28 marzo 1986, residente a Padova, Cap 35129 in via Tonzig, 6, codice fiscale SVRNNA86C68G224V.

i quali designano in qualità di Presidente dell'assemblea costitutiva il Sig. GAHIMA Bariyanga Faustin nato a Muhanga Nord/Kivu - RDC, il 18 agosto 1960, residente a Selvazzano Dentro, Cap. 35030 in via Verdi n° 3, codice fiscale GHFTN 60M18ZH312H,
il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Signora Stefania Rita Di Marino, quale Segretaria ed estensore del presente atto.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituito fra gli associati presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione:
Rete degli **A**mici di **F**austin per l'**I**struzione nel **Ki**vu (RDC), Organizzazione di volontariato, in sigla "RAFIKI ODV".

ART. 2 L' ODV ha sede legale nel Comune di Selvazzano Dentro in Via G. Verdi n° 3.

ART. 3 L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati in conformità all'art.5 D.lgs 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. 117/2017;
- attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d, D. Lgs. 117/2017;
- integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r, D. Lgs. 117/2017 ;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u, D. Lgs. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, **l'Organo di amministrazione sia composto da cinque membri** e nominano a farne parte i signori e signore ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Gahima Bariyanga Faustin
Vice Presidente e Tesoriere	Sig. Baldo Mario Giacomo
Segretario	Sig. Di Marino Stefania Rita
Consigliere	Sig. Redi Chiara
Consigliere	Sig. Pilloni Lara

ART.7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

ART. 8 - Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre.

È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 33 articoli di seguito specificati, steso su 14 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. ----------
Sig. ----------
Sig. ----------
Sig. ----------
Sig. ----------
Sig. ----------
Sig. ----------
Sig. ----------
Sig. ----------
Sig. ----------

Padova, 25 settembre 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA
Reg. 19 OTT 2021 S3
Reg. n° 7740

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova

Il Funzionario delegato (*)
Francesco CLAUDIANI

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RAFIKI ODV

Art. 1
(Denominazione e sede)

È costituito nel rispetto della legge 266/1991, del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "RAFIKI ODV" che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale ma ispirata da valori cristiani. RAFIKI ODV è l'acronimo di "**R**ETE DEGLI **A**MICI DI **F**AUSTIN PER L'**I**STRUZIONE NEL **KI**VU (R.D.C) e significa amico/amica/amici o amiche nella lingua swahili; una delle lingue più diffuse in Africa.
L'organizzazione ha sede legale in via G. Verdi n°3 nel Comune di Selvazzano Dentro (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione potrà istituire altre sedi operative e/o secondarie sia sul territorio nazionale sia all'estero previa delibera del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea degli associati.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'organizzazione ha durata illimitata.

Art. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n° 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei Principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3
(efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4
(interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5
(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita principalmente varie attività di interesse generale con lo scopo di perseguire, senza scopo di lucro, finalità di carattere civico, di solidarietà e di utilità sociale soprattutto attraverso l'istruzione, l'educazione e la formazione.
Scopo principale di RAFIKI ODV è di accompagnare le persone socialmente disagiate verso l'emancipazione personale, comunitaria e sociale.
In particolare, l'organizzazione si propone di:

1. aiutare e accompagnare gli immigrati che arrivano in Italia con una esperienza lavorativa e un certo livello d'istruzione, non riconosciuti o non valorizzati per svariate motivazioni, affinché possano diventare una risorsa nella società, mediante percorsi d'istruzione e/o di formazione aggiuntivi e integrativi che aprono l'opportunità all'equipollenza curriculare favorendo un inserimento sociale e lavorativo appagante e dignitoso. Un'attenzione analoga sarà rivolta anche a cittadini italiani bisognosi di tale accompagnamento;

2. offrire motivi di speranza a persone socialmente e psicologicamente fragili presenti nella regione del Kivu (RDC-Repubblica Democratica del Congo) con attenzione particolare a vedove, ragazze madri e orfani vittime delle guerre che vi si sono susseguite nel corso di questi venticinque anni. Tale impegno vuole dare continuità e rinforzare un lavoro cominciato ventinove anni fa dall'iniziatore di RAFIKI ODV, nella persona di GAHIMA Bariyanga Faustin, realizzato prevalentemente nel campo dell'istruzione, formazione e promozione sociale.

Allo scopo di raggiungere tali obiettivi RAFIKI ODV si impegna a sensibilizzare persone di buona volontà, istituzioni scolastiche, accademiche e altre organizzazioni sensibili al tema della solidarietà per suscitare occasioni di collaborazione, di partenariato e di solidarietà secondo le opportunità. Nella stessa ottica RAFIKI ODV si impegna a sensibilizzare e coinvolgere in modo specifico la categoria dei pensionati, che rappresentano una grandissima risorsa umana a livello di conoscenze, competenze ed esperienze da valorizzare in un contesto storico di emergenze in cui la dimensione della solidarietà globale non può essere più disattesa.

Le attività che RAFIKI ODV si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività d'interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. 117/2017;
- attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d, D. Lgs. 117/2017;
- integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r, D. Lgs. 117/2017 ;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u, D. Lgs. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. 117/2017.

RAFIKI ODV si propone di svolgere le attività sopra elencate mediante la realizzazione delle azioni qui riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Sensibilizzare il mondo studentesco e il mondo dei pensionati affinché portino le loro preziose conoscenze, competenze ed esperienze alle popolazioni e alle persone bisognose in nome della solidarietà umana.
2. Incoraggiare studenti, persone specializzate, volontari a dedicare del proprio tempo per condividere la propria competenza con chi ne ha bisogno.
3. In collaborazione con gli istituti scolastici, con gruppi attivi nell'ambito di volontariato organizzare il dopo scuola e/o corsi di recupero per gli alunni in difficoltà nel campo dell'istruzione e dell'educazione presenti soprattutto tra le comunità di immigrati o minoranze etniche.
4. In collaborazione con le istituzioni scolastiche programmare e sostenere attività personalizzate di accompagnamento per il primo anno d'inserimento scolastico di bambini e ragazzi immigrati neo-arrivati affinché possano affrontare la scuola con sicurezza".
5. Fornire consulenza e accompagnamento agli immigrati in possesso di diplomi non riconosciuti in Italia, aprendo processi di regolarizzazione.
6. Formazione universitaria e post-universitaria: in collaborazione con istituzioni scolastiche e culturali, organizzare corsi serali in presenza o a distanza in favore di immigrati o di altre categorie di persone che vogliono completare e/o integrare i loro studi universitari per l'equipollenza o per conseguire un diploma legale.
7. Proseguire il sostegno a bambini e a ragazzi orfani o a famiglie in difficoltà nella Regione del Kivu (RDC) attraverso adozioni a distanza e l'erogazione di borse di studio per processi di alfabetizzazione, di istruzione primaria, secondaria e universitaria; di formazione, per l'assistenza e la prevenzione sanitaria.
8. Dare supporto alle famiglie vittime di conflitti promuovendo la riconciliazione attraverso l'attivazione di percorsi, attività e progetti comunitari di emancipazione e di sviluppo.
9. Accrescere una cultura di solidarietà a livello globale per un mondo giusto e fraterno.

10. Favorire attività di collaborazione, partenariato e gemellaggio tra istituzioni scolastiche e culturali del Veneto (Italia) e del Kivu (RDC) per una conoscenza reciproca, una condivisione del sapere, di conoscenze e di competenze con la possibilità di interscambi culturali e accademici.
11. Valorizzare competenze con l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza finalizzati a processi di istruzione e formazione
12. Per quanto possibile organizzare interscambi e soggiorni, garantendo una reciproca accoglienza.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

Art. 6
(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all'organizzazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento più uno delle organizzazioni di volontariato iscritte.
Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato e viene ratificata dall'assemblea degli associati. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice de terzo Settore.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'ammontare, le modalità e i termini stabiliti dall'Assemblea degli associati.

Art. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza per mancato versamento della quota associativa.
L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. La deliberazione dell'esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'esclusione

è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea degli associati con voto segreto dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.

L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato non in regola con il versamento della quota associativa secondo l'ammontare, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea decade automaticamente dalla qualifica, fatto salvo il diritto di chiedere una nuova ammissione.

Art. 10
(Organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nominato esclusivamente al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17;
- l'Organo di revisione legale dei conti, nominato esclusivamente al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 11
(Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati e aderenti dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea degli associati ed enti aderenti è l'organo sovrano dell'organizzazione.

Ciascun associato o ente aderente ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Gli enti aderenti partecipano e votano per il tramite del proprio rappresentante legale o persona da lui delegata.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se il numero degli associati è inferiore a 500. Superato il numero 500, ciascun associato può rappresentare sino a 5 associati.

L'associato delegato vota anche per chi l'ha delegato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'organizzazione, o da chi ne fa le Veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o qualunque altro mezzo telematico spedita, divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organizzazione lo richiede necessario.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e bilancio sociale quando previsto;
- stabilisce l'ammontare, le modalità e i termini di versamento della quota associativa;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- esamina le istanze di appello presentate da ex-associati a seguito di esclusione decisa dal Consiglio Direttivo e decide in merito;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione degli associati e degli enti aderenti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

competenza;

- approva o disapprova i progetti presentati dal Consiglio Direttivo;
- decide il trasferimento della sede legale così come l'apertura e la chiusura delle sedi secondarie.

Art. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo che governa l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche e associate o indicate dagli enti aderenti tra i propri associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili senza limite nel numero dei mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio deve provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso. Nel caso decada oltre la metà dei membri, o il Consiglio direttivo risulti composto da meno di cinque membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea,

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- elegge al suo interno il Presidente dell'organizzazione,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati che propone all'assemblea per ratifica,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di nuovi organi dell'organizzazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in buona conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs.117/17 art.31, la revisione legale dei conti. In tale caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Rapporto dell'associazione RAFIKI ODV con l'iniziatore per le attività in Congo)

Indipendentemente del ruolo che potrà ricoprire nell'organizzazione, l'iniziatore di RAFIKI ODV, in virtù della sua esperienza e della sua conoscenza della realtà congolese, coordinerà i rapporti di RAFIKI ODV con il Congo.

Art. 20
(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati e aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati e aderenti in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente di RAFIKI ODV.

Art. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.24
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il **R**egistro **U**nico **N**azionale del **T**erzo **S**ettore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.25
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art.26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione in quanto suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.27
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall' art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione. Un volontario che causa danni per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati ne risponderà con le proprie risorse economiche.

Art. 30
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall' art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33
(Norme transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.